

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA**

RICORSO

Nell'interesse della sig.ra **LUANA SPADANO**, nata a Lanciano il 21 gennaio 1975, residente in Roma, via Salvatore Talamo n. 20 (C.F. SPDLNU75A61E435N), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Evaristo Maria Fabrizio (C.F. FBRVST91E20H501Y; P.E.C. evaristomariafabrizio@ordineavvocatiroma.org; fax: 0692912556) e Andrea Falzone (C.F. FLZNDR72P13H501E; P.E.C. andreaafalzone@ordineavvocatiroma.org; fax: 0692912556), in virtù di procura speciale in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suddetti difensori nonché, per quanto occorrer possa, presso il loro studio in Roma, alla Via degli Scipioni n. 281 – *Qlt – Law and Tax*;

contro

MINISTERO DEL TURISMO, in persona del Ministro pro tempore;

e nei confronti di

SERENA VECCHIO (C.F. VCCSRN77M59A515V);

per l'annullamento

- a) *in parte qua*, del decreto del Ministero del Turismo n. 77367 del 20 maggio 2026, recante approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per complessive n. 180 unità, limitatamente al profilo "Funzionari valorizzazione e sostegno del turismo" (codice TUR-VS) – (**doc. 1**);
- b) della graduatoria finale di merito, nella parte in cui colloca la ricorrente al posto n. 236 con punti 24,00 e attribuisce punti 0,00 per titoli (**doc. 2**);
- c) dei verbali, delle schede e delle determinazioni della Commissione concernenti la valutazione dei titoli della sig.ra Spadano, allo stato non conosciuti;
- d) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, compreso il riscontro del Ministero del Turismo all'istanza della ricorrente giunto in data 17 luglio 2026 (**doc. 3**);

nonché per l'accertamento

dell'obbligo dell'Amministrazione di sottoporre a valutazione i titoli dichiarati dalla ricorrente e, all'esito del procedimento di riconoscimento, di attribuire punti 1,5 al Baccalaureato in Archeologia Cristiana quale ulteriore titolo accademico di primo ciclo, oltre a punti 2,5 per la Licenza in Archeologia Cristiana quale titolo di secondo ciclo, con conseguente rettifica del punteggio complessivo e della posizione in graduatoria.

FATTO

Con decreto direttoriale prot. n. 162537 del 16 maggio 2025 il Ministero del Turismo ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami destinato al reclutamento di n. 180 unità a tempo indeterminato (**doc. 4**).

Al profilo TUR-VS, appartenente all'Area Funzionari, erano assegnati n. 35 posti. L'art. 8 riservava alla valutazione dei titoli un massimo di nove punti e, per l'Area dei Funzionari, contemplava punti 1,5 per «ogni qualunque altra laurea triennale, non propedeutica al conseguimento del requisito [di ammissione n.d.R.] indicato nel bando» e punti 2,5 per «ogni qualunque altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente», diversa dal titolo richiesto per l'accesso alla qualifica richiesta.

La ricorrente ha inoltrato la domanda, per il tramite del portale informatico dedicato, il 16 giugno 2025 (**doc. 5**).

Quale requisito di ammissione ha speso il Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento) in Lettere, conseguito presso l'Università "La Sapienza" di Roma il 24 aprile 2002, con votazione 108/110 (valutata come assorbente la classe di laurea L-10 richiesta dal bando ai fini dell'ammissione).

Negli spazi dedicati agli ulteriori titoli ha dichiarato il percorso accademico seguito presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, riportandone l'istituzione rilasciante, la durata triennale, la data conclusiva del 18 giugno 2005, la votazione "Magna cum Laude" e la natura di titolo conseguito all'estero.

La candidata ha altresì selezionato la voce "titolo valutabile ai sensi dell'art. 3 o dell'art. 4 del d.P.R. 189/2009", rendendo manifesta la richiesta di attivazione della disciplina speciale sul riconoscimento.

Dietro la sintetica denominazione utilizzata dal portale — "Specializzazione Area Beni Culturali" — si colloca un itinerario accademico scandito da due distinti gradi: il Baccalaureato in Archeologia Cristiana, conferito il 20 giugno 2003, e la Licenza in Archeologia Cristiana, conferita il 17 giugno 2005. Entrambi i titoli

erano stati conseguiti oltre vent'anni prima della scadenza del bando e risultano corredati dalle prescritte certificazioni.

Occorre sottolineare che, all'epoca in cui la ricorrente intraprese tali studi, l'accesso al percorso presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana avveniva mediante un'unica iscrizione, di durata triennale: l'ordinamento allora vigente contemplava una sola immatricolazione e non due distinte iscrizioni corrispondenti ai due gradi. È esclusivamente per questa ragione che, in sede di compilazione della domanda, il percorso è stato ricondotto a un'unica voce — con l'indicazione della durata triennale e della data conclusiva — anziché scomposto in due autonome lauree/specializzazioni (corrispondenti alla laurea di 1° livello, ossia il Baccalaureato e a quella di 2° livello, la Licenza). L'accorpamento non riflette perciò né una svista né un intento di occultamento, ma riproduce fedelmente le modalità di iscrizione vigenti al tempo degli studi; la duplicità dei gradi effettivamente conseguiti — Baccalaureato e Licenza — resta, del resto, documentata in modo inequivoco dai diplomi e dalle certificazioni prodotti in atti ed ostesi all'amministrazione (**docc. 6 e 7**).

Ad ogni modo, il Diploma Supplement (**doc. 8**) relativo alla Licenza ne conferma la natura di titolo di secondo livello: programma biennale a tempo pieno, 120 ECTS, accesso subordinato al possesso di un titolo di primo ciclo e possibilità di prosecuzione verso il dottorato lo connotano univocamente come tale.

Il dato documentale conferma quindi la distinta consistenza accademica dei due gradi e consente di ricondurli, ai fini specifici della procedura, alle categorie previste dalle lettere c) e d) dell'art. 8, comma 3.

La Commissione ha assegnato alla ricorrente punti 24 per la prova scritta e punti zero per i titoli, non avendo apprezzato il Baccalaureato e la Licenza ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo.

La graduatoria – che non espone alcuna ragione individuale – colloca Luana Spadano al n. 236, pur riconoscendole il titolo di preferenza “P”. Con l'attribuzione di punti 1,5 per il Baccalaureato il totale salirebbe a 25,5; il riconoscimento della Licenza determinerebbe punti 28,00 e una sensibile risalita fra gli idonei (al 64° posto è collocato l'ultimo dei candidati con punteggio pari a 28,00).

In data 8 luglio 2026 la dott.ssa Spadano ha trasmesso al Ministero del Turismo e al Ministero dell'Università e della Ricerca un'istanza ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 189/2009, corredata dai diplomi legalizzati, dal certificato degli esami, dal bando e dalla graduatoria (**doc. 9**). L'iniziativa documenta più compiutamente titoli già

posseduti, dichiarati e già ricondotti, nella domanda, alla disciplina del riconoscimento.

In data 17 luglio 2026 il Ministero del Turismo ha comunicato il rigetto dell'istanza della ricorrente, fondando tale determinazione sulla ritenuta omissione, ovvero incompletezza, dell'indicazione dei titoli nella domanda di partecipazione, circostanza documentalmente smentita dall'esame dell'atto, in cui il percorso di studi svolto presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana risulta censito.

Le determinazioni di approvazione della graduatoria ed il mancato accoglimento dell'istanza finalizzata all'attribuzione dei punteggi pretermessi sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 3, LETT. B) E C), DEL BANDO. ERRONEA ESCLUSIONE DEL BACCALAUREATO IN ARCHEOLOGIA CRISTIANA. TRAVISAMENTO DELLA NOZIONE DI PROPEDEUTICITÀ, ILLOGICITÀ MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Un primo profilo di illegittimità ha riguardo alla mancata considerazione del Baccalaureato conseguito il 20 giugno 2003.

La lettera c) dell'art. 8 attribuisce punti 1,5 a ogni ulteriore laurea di I° livello «non propedeutica al conseguimento del requisito indicato nel bando». La disposizione individua con precisione il termine di confronto: occorre accertare se il titolo ulteriore sia servito a conseguire il titolo richiesto per partecipare.

Nel caso in esame, tale requisito era rappresentato dalla laurea in Lettere, ottenuta il 24 aprile 2002, rispetto alla quale è da escludere qualsiasi relazione propedeutica: il Baccalaureato appartiene a un diverso ordinamento accademico, quello pontificio, ed è successivo alla laurea in Lettere.

Il Baccalaureato, quindi, costituisce un titolo di natura non propedeutica, che ha arricchito il patrimonio formativo della ricorrente dopo che il titolo considerato requisito di accesso nel presente concorso era già definitivamente acquisito. La formula della *lex specialis* trova dunque applicazione nella sua accezione più lineare: si tratta di un titolo ulteriore, estraneo alla formazione della laurea utilizzata per concorrere e dotato di autonoma rilevanza valutativa.

Anche la funzione della clausola conferma questa lettura.

Il divieto di valutare il titolo triennale propedeutico mira a scongiurare una duplicazione artificiosa del punteggio quando il candidato presenta, come due meriti separati, i segmenti che compongono il medesimo requisito di

ammissione. Qui la situazione è capovolta: il requisito concorsuale nasce da un percorso italiano già concluso; il Baccalaureato appartiene a una successiva formazione specialistica in Archeologia Cristiana e testimonia un ulteriore livello di preparazione, precisamente il genere di merito che la valutazione dei titoli intende premiare.

Né l'omessa considerazione del Baccalaureato è giustificabile alla luce della formulazione letterale dell'articolo 8, lett. b), secondo cui la laurea triennale propedeutica a «laurea magistrale» o specialistica «non sarà in ogni caso oggetto di valutazione»: tale previsione, solo apparentemente sembrerebbe escludere dall'attribuzione del punteggio aggiuntivo i titoli di primo livello che siano serviti, in quanto propedeutici, al conseguimento di altro e qualunque titolo di secondo livello (laurea specialistica o magistrale).

Difatti, la previsione deve essere coordinata con la successiva lettera c), che riferisce espressamente la propedeuticità al «requisito indicato nel bando» quale titolo di ammissione, con ciò escludendo che il fattore di propedeuticità possa rendere invalutabile il titolo di primo livello (il Baccalaureato, nel caso di specie) necessario al conseguimento di un titolo di secondo livello (la Licenza, nel caso di specie) diverso da quello considerato ai fini dell'ammissione (il Diploma di Laurea in Lettere, nel caso di specie).

Difatti, una lettura avulsa dal contesto, capace di espungere dal punteggio qualunque titolo di primo ciclo soltanto perché seguito da un titolo di secondo ciclo, priverebbe la lettera c) di una parte significativa della propria portata e produrrebbe esiti incoerenti: il candidato titolare di un autonomo, ulteriore percorso universitario verrebbe penalizzato proprio per averlo completato con un grado superiore.

L'interpretazione delle previsioni del bando conduce, invece, a distinguere il percorso necessario per formare il titolo di accesso dal percorso accademico aggiuntivo. Nel primo caso opera il divieto di duplicazione; nel secondo, la lettera c) conserva piena efficacia.

Il Baccalaureato della dott.ssa Spadano – che costituisce il grado accademico di primo livello rilasciato dal Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana – ricade nella seconda ipotesi, non essendo propedeutico alla laurea in Lettere, conseguita antecedentemente ed estranea al ciclo di studi pontificio, per cui doveva essere autonomamente “premiato” con l'attribuzione di 1,5 punti, non potendo la decurtazione giustificarsi alla luce della peculiarità del titolo e della relativa

denominazione, elementi che non devono costituire fattori di svalutazione per il candidato.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 3, LETT. D), DEL BANDO. ERRONEA QUALIFICAZIONE DELLA LICENZA IN ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MANCATA VALUTAZIONE DEL TITOLO DI SECONDO CICLO.

Fatto salvo quanto sopra, un ulteriore e decisivo profilo di illegittimità concerne la mancata considerazione del titolo di Licenza, equivalente ad una laurea specialistica/magistrale, cui doveva essere attribuito il punteggio aggiuntivo di 2,5 punti, a prescindere dalla considerazione del Baccalaureato come titolo autonomamente valutabile.

La Licenza possiede caratteristiche accademiche puntualmente descritte dal Diploma Supplement: accesso successivo al primo ciclo, durata ufficiale biennale, 120 crediti ECTS, formazione a tempo pieno e apertura al terzo ciclo. Questi elementi, sottoposti alla comparazione tecnica del MUR, la collocano nel livello proprio di una laurea magistrale o di un titolo a essa equiparabile ai fini specifici del concorso. L'art. 8, comma 3, lett. d), attribuisce a tale categoria punti 2,5.

Non conoscendo le motivazioni che hanno condotto la Commissione a non apprezzare tale titolo, dichiarato in domanda ed ulteriormente documentato con l'istanza di riesame/attribuzione del punteggio aggiuntivo rigettata – in assenza di osservazioni perspicue – in data 17 luglio u.s., l'unica ipotesi formulabile è che l'amministrazione resistente sia stata fuorviata dalla tipologia indicata dalla ricorrente in sede di partecipazione, che qualificava il percorso di studi pontificio come “specializzazione” e non come laurea magistrale.

La voce “specializzazione” selezionata nel modulo telematico rifletteva, tuttavia, la rigidità delle categorie offerte dal portale e non la natura giuridica del grado conseguito. L'intero contenuto della dichiarazione orientava verso un titolo accademico pontificio: denominazione dell'Istituto, durata, data, lode, carattere estero e richiamo al d.P.R. n. 189/2009. Un'amministrazione diligente avrebbe letto questi elementi nel loro insieme, al fine di indagare la natura del titolo e ricondurlo a quelli di secondo livello, anche in esito all'esame dei certificati di laurea e del Diploma Supplement, non acquisito in sede di valutazione in quanto non richiesto.

Pertanto, la valutabilità della Licenza si affianca a quella del Baccalaureato. I due titoli attestano gradi distinti, conseguiti in date diverse e autonomamente rilasciati.

Il bando premia ogni ulteriore laurea di primo ciclo e ogni ulteriore laurea di secondo ciclo entro il limite complessivo di nove punti. Nel caso concreto, inoltre, nessuno dei due gradi concorre a formare il requisito di accesso. Ne discende la spettanza complessiva di quattro punti.

Ove, al contrario, il Collegio ritenesse operante un divieto di cumulo fra i due cicli del percorso pontificio, resterebbe comunque dovuta la valutazione della Licenza per punti 2,5, quale domanda subordinata minima.

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DEL D.P.R. 30 LUGLIO 2009, N. 189, DELLA LEGGE N. 148/2002 E DEGLI ARTT. 3, 6 E 10-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990. OMESSA ATTIVAZIONE DEL RICONOSCIMENTO FINALIZZATO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Come dimostrato, i titoli pontifici non sono stati utilizzati quale condizione di ammissione: la ricorrente partecipava in forza della laurea italiana in Lettere. Veniva quindi in rilievo il riconoscimento finalizzato ai benefici specifici, previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 189/2009 anche per l'attribuzione di punteggio nelle graduatorie definitive dei pubblici concorsi. Si tratta di un giudizio circoscritto allo scopo indicato, volto a verificare il tipo e il livello del titolo e a renderlo spendibile entro la singola procedura.

Pertanto, qualora l'amministrazione convenuta avesse serbato qualche dubbio in merito alla natura dei titoli in parola, poiché conseguiti secondo l'ordinamento estero, avrebbe dovuto attivare il procedimento di cui al d.P.R. n. 189/2009, in quanto strumento utile a comparare tipo e livello del titolo estero con quelli dell'ordinamento italiano per il beneficio specificamente richiesto.

Ove la Commissione esaminatrice avesse compiuto tale adempimento istruttorio, ne sarebbe derivata la corretta individuazione del regime giuridico applicabile ai titoli pontifici della ricorrente, evidentemente equivocato, data la pretermissione che in questa sede si lamenta e la conseguente attribuzione di un punteggio nullo per i titoli.

A tal riguardo, valga osservare quanto segue.

I titoli accademici conferiti dalle istituzioni del sistema formativo della Santa Sede conoscono, nell'ordinamento italiano, una duplice modalità di ingresso. Per un nucleo di discipline tassativamente individuate – Teologia e Sacra Scrittura ai

sensi del d.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175, cui il d.P.R. 27 maggio 2019, n. 63 ha aggiunto Diritto Canonico, Liturgia, Spiritualità, Missiologia e Scienze religiose – opera un riconoscimento diretto come laurea e laurea magistrale, in attuazione dell'art. 10, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, che riserva tale effetto ai titoli conferiti nelle discipline ecclesiastiche «determinate d'accordo tra le Parti». Si tratta di una equipollenza generale, disposta ex lege e valevole erga omnes. L'Archeologia Cristiana non figura tra le discipline così determinate. Da ciò, tuttavia, non discende alcuna inidoneità del titolo a essere valutato, bensì soltanto l'inapplicabilità della via del riconoscimento automatico. Per i gradi pontifici estranei all'elenco speciale il riconoscimento segue infatti la disciplina generale dettata per i titoli conseguiti all'estero: quella della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148, e del relativo regolamento di attuazione, il d.P.R. 30 luglio 2009, n. 189. In seno a tale disciplina si colloca precisamente il riconoscimento finalizzato dell'art. 3, comma 1, lett. a), predisposto per l'attribuzione del punteggio nelle graduatorie dei pubblici concorsi: un giudizio circoscritto allo scopo, che non rilascia un titolo italiano ma ne misura tipo e livello ai soli fini della singola procedura.

Ne consegue che la richiesta della ricorrente di vedersi riconosciuta l'equivalenza dei propri titoli pontifici ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, articolata già in sede procedimentale con l'istanza di riesame/attribuzione di punteggi rigettata per motivazioni che si rivelano erronee sol che si guardi il contenuto della domanda di partecipazione, non introduce alcuna pretesa anomala, ma individua l'unico canale che l'ordinamento le mette a disposizione per tale scopo.

Anzi, proprio la mancata inclusione dell'Archeologia Cristiana nel perimetro del riconoscimento automatico rendeva doverosa, in caso di dubbio e già in sede di valutazione e quindi ancor prima dell'adozione della graduatoria definitiva, l'attivazione del riconoscimento finalizzato: dove non arriva l'equipollenza generale ex d.P.R. n. 175/1994 e n. 63/2019, subentra la valutazione ai fini specifici ex d.P.R. n. 189/2009. Le due discipline non si escludono, ma si integrano, coprendo ambiti diversi.

L'eventuale obiezione secondo cui il titolo, non rientrando fra quelli a riconoscimento diretto, non sarebbe «riconoscibile», ove sostenuta dall'amministrazione resistente o emergente dagli atti del procedimento di

valutazione (che non si conoscono), confonderebbe così il difetto di equipollenza generale con una inesistente irrilevanza del grado accademico ai fini valutativi. Che, poi, i gradi del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana siano concretamente comparabili con quelli dell'ordinamento italiano è confermato sul piano documentale — l'Istituto aderisce all'articolazione in cicli del Processo di Bologna e rilascia il Diploma Supplement conforme agli standard europei — e sul piano dei precedenti, come attesta il provvedimento di equivalenza adottato nel 2016 in favore di altra candidata proprio con riguardo a Baccalaureato e Licenza in Archeologia Cristiana (**doc. 10**).

La Commissione, pertanto, non poteva risolvere la questione con l'attribuzione di un punteggio nullo, ma era eventualmente tenuta ad attivare – o a sollecitare presso l'autorità competente – la valutazione finalizzata prevista dalla legge.

Il bando richiedeva il possesso dei titoli alla data di scadenza e la loro dichiarazione negli appositi spazi; non imponeva che il provvedimento di equivalenza fosse già stato emanato. Nella domanda la ricorrente ha fornito un nucleo informativo ampio e univoco: istituzione pontificia, data finale, durata triennale complessiva, lode, natura estera e richiamo espresso agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 189/2009.

Tale indicazione impegnava l'Amministrazione a esaminare la richiesta secondo la disciplina pertinente e a sollecitare, ove necessario, la documentazione integrativa (offerta in visione in sede di riesame e cionondimeno ignorata dall'amministrazione resistente).

La procedura non poteva concludersi attraverso il mero dato numerico "0".

Dalla graduatoria risulta impossibile comprendere se la Commissione abbia escluso il titolo perché ritenuto non dichiarato, documentalmente incompleto, privo di equivalenza preventiva, estraneo alle categorie del bando oppure assorbito in altro titolo. Ciascuna ipotesi presuppone una diversa valutazione giuridica e tecnica; l'assenza di motivazione esplicita, oltre a rendere difficoltoso il controllo sulla coerenza dell'operato amministrativo, nel caso di specie è senz'altro idonea a rivelare la sostanziale omissione dell'istruttoria.

Istruttoria che l'amministrazione avrebbe comunque potuto svolgere anche successivamente alla formazione della graduatoria, in quanto stimolata in tal senso con l'istanza trasmessa l'8 luglio 2026, che non introduce meriti sopravvenuti: i diplomi erano stati conseguiti nel 2003 e nel 2005; la domanda concorsuale aveva già segnalato il percorso specialistico e la normativa

applicabile. L'istanza ha completato il corredo documentale e ha sollecitato un procedimento che l'Amministrazione avrebbe dovuto rendere effettivo già nella fase di valutazione dei titoli.

IV. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO, BUONA FEDE, PROPORZIONALITÀ E FAVOR PARTICIPATIONIS. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E TRAVISAMENTO DELLA DOMANDA TELEMATICA.

La rettifica al punteggio richiesta, del resto e come già accennato, poteva essere disposta dall'amministrazione resistente, in quanto inidonea ad alterare l'uguaglianza di trattamento tra i candidati.

Con tale istanza di riesame del punteggio a seguito del riconoscimento dell'equivalenza dei titoli, la ricorrente non pretendeva di introdurre dopo la scadenza un titolo mai posseduto o un'esperienza nuova, ma chiedeva che il percorso già dichiarato fosse ricondotto alle corrette categorie accademiche sulla base dei diplomi e delle certificazioni. Il chiarimento concerne la qualificazione giuridica di fatti storici anteriori al bando e riconoscibili dal contenuto della domanda.

Non può, in particolare, addebitarsi alla candidata di non aver inserito due voci autonome — l'una per il Baccalaureato, l'altra per la Licenza — poiché all'epoca dell'iscrizione il percorso pontificio contemplava un'unica immatricolazione di durata triennale. L'accorpamento operato nella domanda (ove fosse considerato il fondamento causale della mancata attribuzione dei punteggi in questa sede richiesti) non è dunque frutto di negligenza né di intento elusivo, ma rispecchia la concreta configurazione degli studi nel momento in cui furono intrapresi: pretendere una scomposizione che l'ordinamento di allora non prevedeva significherebbe penalizzare la ricorrente per un dato meramente formale, in contrasto con i principi di buona fede e *favor participationis*.

La giurisprudenza ammette il soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali quando l'integrazione rende intellegibile un titolo già indicato e non amplia il patrimonio dichiarativo del candidato, in applicazione dei principi di leale collaborazione e correttezza (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV-ter, 14 febbraio 2025, n. 3301; sez. V-bis, 28 maggio 2025, n. 10282). La richiesta dei diplomi avrebbe consentito una verifica oggettiva, senza concedere alla ricorrente alcun vantaggio estraneo ai criteri predeterminati: anche l'omissione di tale attività istruttoria, che era possibile effettuare sin dalla fase di valutazione dei titoli e a maggior ragione a seguito dell'istanza di riesame articolata dall'odierna

ricorrente ed immotivatamente rigettata, configura un profilo viziante autonomamente apprezzabile ai fini dell'accoglimento del presente ricorso, nei limiti dell'interesse dedotto in giudizio.

V. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA GRADUATORIA. INTERESSE ATTUALE ALLA CORRETTA COLLOCAZIONE FRA GLI IDONEI E APPLICAZIONE DEL TITOLO DI PREFERENZA.

In ultimo, vale la pena rimarcare il titolo di legittimazione e la sussistenza di un interesse alla decisione in questa sede invocata.

Difatti, la lesione subita dalla ricorrente non si esaurisce nell'aspirazione astratta a un punteggio più elevato. La graduatoria comprende n. 318 idonei ed è destinata a produrre effetti durante il proprio periodo di validità, anche attraverso rinunce, scorrimenti, ampliamenti dei posti o utilizzi da parte di altre amministrazioni. La posizione occupata determina l'ordine di possibile chiamata e costituisce, pertanto, un bene della vita immediatamente apprezzabile.

Con i punti 1,5 spettanti per il Baccalaureato, la ricorrente raggiungerebbe punti 25,5; con l'ulteriore riconoscimento della Licenza arriverebbe a punti 28,00. La graduatoria le riconosce il titolo di preferenza "P", destinato a operare a parità di merito. Il nuovo punteggio inciderebbe in modo concreto sull'ordine degli idonei e sulla posizione della controinteressata, con una risalita particolarmente rilevante rispetto all'attuale n. 236 (ossia di almeno 172 posizioni!).

Infine, il risultato richiesto non postula valutazioni discrezionali sostitutive del giudice, chiamato esclusivamente ad accertare, con determinazione vincolata, che i titoli spesi nell'ambito del procedimento dovessero essere premiati con i punteggi aggiuntivi pedissequamente previsti dal bando.

ISTANZA CAUTELARE

Ai fini della concessione della tutela cautelare, del *fumus boni iuris* si è dato ampiamente conto: il Baccalaureato, non potendo essere considerato propedeutico al titolo di accesso (la laurea in Lettere, conseguita precedentemente), doveva essere valutato come titolo autonomo; le indicazioni contenute nella domanda di partecipazione erano idonee a consentire alla Commissione di valutare l'equivalenza del percorso pontificio, dato anche il richiamo espresso al d.P.R. n. 189/2009; il Diploma Supplement attesta il livello accademico della Licenza, equivalente ad una laurea magistrale; il punteggio assegnato non è accompagnato da alcuna motivazione conoscibile e, comunque, non corrisponde al valore dei titoli dichiarati e successivamente meglio documentati.

Quanto al *periculum in mora*, la sussistenza di tale requisito cautelare deriva dall'efficacia attuale della graduatoria e dalla concreta possibilità che, nelle more del giudizio, vengano disposti scorrimenti o ulteriori utilizzi, in misura e secondo tempistiche non prevedibili.

Una decisione tardiva rischierebbe quindi di lasciare la ricorrente in una posizione artificialmente deteriore proprio nel periodo in cui l'elenco degli idonei può produrre le proprie utilità. La perdita di numerose posizioni, collegata a un'omessa valutazione curricolare, presenta carattere concreto e difficilmente riparabile per equivalente e costituisce **un danno che si consuma giorno per giorno e, sicuramente, scorrimento per scorrimento.**

La misura che si richiede è dunque calibrata sull'effettiva portata della controversia. La ricorrente non domanda la sospensione generalizzata delle assunzioni già disposte (anche perché il risultato utile della pronuncia di merito che si invoca, allo stato, non consentirebbe di ottenere direttamente la posizione lavorativa). Chiede, invece, che il Ministero del Turismo avvii senza ritardo il procedimento di riconoscimento finalizzato, riesamini i titoli entro un termine breve e annoti la pendenza del giudizio, riservando alla dott.ssa Spadano la posizione corrispondente al punteggio che verrà riconosciuto. In subordine, la posizione della ricorrente potrà essere tutelata, in via interinale, anche attraverso la sollecita fissazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. o, ricorrendone i presupposti, la definizione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

P.Q.M.

La sig.ra Luana Spadano, come sopra rappresentata e difesa, chiede che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, voglia:

1. in via cautelare, ordinare al Ministero del Turismo l'immediata attivazione e conclusione, entro un termine breve, del procedimento di riconoscimento finalizzato dei titoli pontifici, con riesame della valutazione e annotazione della riserva nella graduatoria; in subordine, fissare con sollecitudine l'udienza di merito, anche ai sensi degli artt. 55, comma 10, e 60 c.p.a.;
2. nel merito, accogliere il ricorso e annullare, in parte qua, il decreto n. 77367 del 20 maggio 2026, la graduatoria finale e gli atti della Commissione nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente punti zero per titoli;
3. accertare l'obbligo dell'Amministrazione di acquisire la valutazione dell'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 189/2009 e

di esaminare i diplomi, i riconoscimenti, il certificato degli esami e il Diploma Supplement;

4. per l'effetto, riconoscere o far attribuire al Baccalaureato in Archeologia Cristiana punti 1,5 ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. c), in quanto titolo accademico di primo ciclo ulteriore e non propedeutico al conseguimento della laurea in Lettere utilizzata quale requisito di ammissione;

5. riconoscere o far attribuire alla Licenza in Archeologia Cristiana punti 2,5 ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. d), con rideterminazione del punteggio complessivo della ricorrente in punti 28,00 e conseguente ricollocazione in graduatoria, applicando il titolo di preferenza già riconosciuto;

6. in via subordinata, qualora venga esclusa la cumulabilità dei due gradi del percorso pontificio, attribuire comunque il punteggio previsto per il titolo ritenuto corrispondente alla categoria di più elevato livello e, in particolare, punti 2,5 per la Licenza, con rideterminazione del totale in punti 26,5;

7. ordinare al Ministero resistente il deposito integrale dei verbali, dei criteri applicativi e delle schede di valutazione relative ai titoli della ricorrente, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti;

8. condannare l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la controversia attiene a una procedura di pubblico impiego e presenta valore indeterminabile, ferma la verifica della disciplina e degli eventuali requisiti di esenzione applicabili.

Con osservanza.

Roma, 20 luglio 2026

Avv. Andrea Falzone

Avv. Evaristo Maria Fabrizio

**FABRIZIO
EVARISTO
MARIA**

Firmato digitalmente
da FABRIZIO
EVARISTO MARIA
Data: 2026.07.20
11:14:09 +02'00'